



Determinazione 30/2015

Definizione della controversia Farmacia Legnazzi di XXX/Optima Italia S.p.A

IL DIRIGENTE

VISTA la L. 14 novembre 1995, n. 481, *Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*;

VISTA la L. 31 luglio 1997, n. 249, *Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*, in particolare l'art. 1, comma 6, lettera a), n. 14;

VISTO il D. Lgs. 1 agosto 2003, n. 259, *Codice delle comunicazioni elettroniche*, in particolare l'art. 84;

VISTA la l.r. 28 ottobre 2003, n. 20, *Istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni*;

VISTA la Del. A.G.Com. 173/07/CONS, *Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti (d'ora in avanti Regolamento)*;

VISTA la Del. A.G.Com. 73/11/CONS, *Approvazione del regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti ed operatori e individuazione delle fattispecie di indennizzo automatico ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lett. g), della legge 14 novembre 1995, n. 481*;

VISTO l'Accordo quadro tra l'Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, sottoscritto in data 4 dicembre 2008;

VISTA la Convenzione per l'esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni, sottoscritta tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Regione Lombardia e il Comitato regionale per le comunicazioni della Lombardia in data 16 dicembre 2009, e in particolare l'art. 4, comma 1, lett. e);

VISTA la Del. Co.Re.Com. Lombardia 7 novembre 2013, n. 63, *Approvazione del regolamento interno del Comitato regionale per le Comunicazioni della Lombardia*;

VISTA la Del. dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale 30 luglio 2013 n. 180, di conferimento al dott. Massimiliano Della Torre dell'incarico di dirigente dell'Ufficio per il Co.Re.Com.;

VISTA la Del. Co.Re.Com. Lombardia 12 settembre 2013 n. 49, con la quale, ai sensi dell'art. 19, comma 7, Del. A.G.Com. 173/07/CONS, il Comitato ha delegato al Dirigente dell'Ufficio per il Co.Re.Com. la definizione delle controversie aventi valore non eccedente i 500,00 euro;

VISTA l'istanza presentata in data 12 giugno 2014, con cui Farmacia Legnazzi di XXX ha chiesto l'intervento del Co.Re.Com. Lombardia per la definizione della controversia in essere con l'operatore Optima Italia S.p.A, ai sensi degli artt. 14 e ss. del Regolamento;

VISTE le note del 16 giugno 2014, con le quali il funzionario delegato dal responsabile del procedimento ha comunicato alle parti, ai sensi degli artt. 15 e 16, *Regolamento*, l'avvio del procedimento istruttorio, finalizzato alla definizione della deferita controversia, e ha invitato le parti a presentarsi all'udienza per la discussione della stessa fissata per il 24 luglio 2014;

VISTO il verbale dell'udienza del 24 luglio 2014;

VISTI gli atti del procedimento e la documentazione acquisita nel corso dell'istruttoria;

VISTA la proposta del funzionario incaricato dell'istruttoria;

Oggetto della controversia e risultanze istruttorie

Con l'istanza presentata in data 12 giugno 2014, la Farmacia Legnazzi di XXX ha chiesto la definizione della controversia in essere con l'operatore Optima Italia S.p.A. (d'ora in avanti Optima), ai sensi degli art. 14 e ss. Del. A.G.Com. 173/07/Cons, *Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti*, avente ad oggetto contestazioni relative a servizi di telefonia fissa.

1. Posizione dell'utente

La Farmacia Legnazzi di XXX, nell'istanza di definizione amministrativa della controversia e nel corso dell'udienza di discussione, ha dichiarato di aver inviato formale disdetta dal contratto con codice cliente n. 50396 relativo all'utenza di telefonia fissa 02/9056XXX e, nonostante ciò, di aver ricevuto fatture successive al recesso.

Tanto premesso, la Farmacia Legnazzi di XXX ha chiesto lo storno delle fatture insolute con la regolarizzazione della posizione contabile e amministrativa dell'utente.

2. Posizione dell'operatore

Optima Italia S.p.A., con la memoria del 17 giugno 2014, ha precisato quanto segue:

- In data 15 gennaio 2010 la Farmacia Legnazzi di XXX ha stipulato con Optima un contratto avente ad oggetto la fornitura di traffico telefonico da rete fissa in modalità CPS e di traffico dati sulle utenze 02/90058XXX, 02/9056XXX e 02/9056XXX;
- In data 10 dicembre 2013, l'utente ha comunicato a mezzo fax la propria volontà di recedere dal contratto;
- In data 10 gennaio 2014, l'operatore cessava i servizi come da richiesta dell'utente, entro il termine contrattualmente previsto di 30 giorni;
- Optima non ha emesso fatture per competenze successive al 30° giorno dal ricevimento della disdetta, essendo l'ultima fattura emessa relativa al traffico voce dei primi dieci giorni del mese di gennaio 2014 per un importo di € 0,23.

Tanto premesso, Optima ha chiesto il rigetto della domanda formulata dalla Farmacia Legnazzi di Varini.

3. Motivazione della decisione

In via preliminare, si osserva che l'istanza soddisfa i requisiti di ammissibilità e procedibilità previsti dall'art. 14 *Regolamento*.

Nel merito, come risulta dagli atti, vi è stata la regolare gestione del recesso contrattuale, inviato dall'utente, da parte di Optima, la quale ha provveduto a cessare il contratto al 30° giorno successivo alla ricezione dello stesso.

Tale circostanza può dirsi pacificamente acquisita in quanto non contestata dall'utente, il quale peraltro non ha allegato né la lettera di disdetta né tantomeno copia di eventuali fatture emesse dall'operatore.

Pertanto, non può che concludersi per il rigetto della domanda, attesa la già avvenuta regolarizzazione della posizione contabile e amministrativa dell'utente.

4. Spese di procedura

In ordine alle spese di procedura, atteso l'esito dell'istruttoria e considerata la condotta delle parti durante il procedimento per l'esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione nonché di definizione amministrativa della controversia, si ritiene ragionevole compensare tra le parti le spese di procedura.

Alla luce di tutte le considerazioni esposte,

D E T E R M I N A

a definizione della controversia Farmacia Legnazzi di XXX/Optima Italia S.p.A., di:

- Rigettare la domanda formulata dalla Farmacia Legnazzi di XXX;
- Compensare le spese di procedura.

Milano, 14 ottobre 2015

Il dirigente

dott. Massimiliano Della Torre

E' fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito, come previsto dall'art. 11, comma 4 della Delibera n. 179/03/CSP.

Ai sensi dell'art. 19, comma 3, Delibera A.G.Com. 173/07/CONS, il provvedimento di definizione della controversia costituisce un ordine dell'Autorità a norma dell'art. 98, comma 11, D. Lgs. 1 agosto 2003, n. 259.

La presente deliberazione è comunicata alle parti e pubblicata sul sito internet istituzionale del Co.Re.Com. Lombardia, assolvendo in tal modo ad ogni obbligo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 32, comma 1, L. 18 giugno 2009, n. 69, *Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile*.

Le parti sono tenute a comunicare a questa Autorità l'avvenuto adempimento alla presente deliberazione entro il termine di sessanta (60) giorni dalla comunicazione della medesima.

Ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lett. b), del Codice del processo amministrativo, approvato con d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, e della circolare 11 febbraio 2011, prot. n. 0006817, il presente provvedimento può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva.

Ai sensi degli articoli 29, 41 e 119 del medesimo D. Lgs. 104/2010, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta (60) giorni dalla comunicazione dello stesso.

Il dirigente

dott. Massimiliano Della Torre